



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

☒ Comunicazione ai Capigruppo Consiliari
il 11/06/2020 Nr. Prot. 5.065

OGGETTO:

**DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI**

Nr. Progr. **71**

Data 11/06/2020

Seduta Nr. 17

Proposta 74

Settore FINANZE

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 11:15 convocata con le prescritte modalità, telematicamente alla presenza in sede del Segretario Comunale e del Sindaco si è riunita

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
FISCHETTI Giuseppe	SINDACO	Presente
Traetta Lucia	ASSESSORE	Presente
BISANTI SERENA	ASSESSORE	Presente
TINELLI SONIA	ASSESSORE	Presente
Cannarile Massimiliano	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti	5	Totale Assenti
		0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marianunzia Margherita.

In qualità di SINDACO, il Sig. FISCHETTI GIUSEPPE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Considerato che:

- L'art. 1 commi 738-783 L. 160/2019 disciplina ex novo l'imposta municipale propria (IMU) già istituita insieme alla TASI e alla TARI come componente patrimoniale della Imposta Unica Comunale IUC dalla L. 147/2013, commi 639-731 dell'articolo unico;
- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»*;
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»*;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata*

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

- La risoluzione n 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze- emanata l'8 giugno 2020 avente ad oggetto: "Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti." Ha ribadito che "la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997" E che pertanto, l'ente locale stesso, "nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento."

- La suindicata risoluzione ritiene che gli enti locali possano, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore;

- In secondo luogo, viene altresì affermato che si ritiene ammissibile, visto l'eccellenza, procedere in tal senso mediante il ricorso alla deliberazione di Giunta, giustificandola anche alla luce della attuale situazione emergenziale, precisando che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale;

- Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale;

- In merito alla possibilità di differimento del termine di versamento dell'Imposta Municipale propria IMU, il suesposto provvedimento del MEF ricorda che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che la potestà regolamentare generale degli enti locali deve essere esercitata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ma la facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria;

- Pertanto, "tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva. Si rammenta, infatti, che il comma 753 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";

- In definitiva, la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni e la eventuale alternativa al differimento del termine, ossia, di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, equivarrebbe a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, e pertanto non può ritenersi ammissibile;

- Infine, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non risulta neanche possibile da parte del Comune rinunciare alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge. Gli enti locali possono, dunque,

solo introdurre agevolazioni, come ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, con previsione di riduzione delle sanzioni.

Ritenuto che:

- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" per la quota di competenza statale la cui scadenza resta il 16.06.2020 **e limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;**
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 47 del 10/06/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti;

D E L I B E R A

- A) di differire la scadenza del versamento dell'acconto IMU 2020 al 30 settembre 2020, **(ad esclusione degli immobili che rientrano nella categoria catastale D, per la quota di competenza statale)** limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, pena di decadenza dal beneficio, su apposito modello predisposto dal Comune, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- D) Di sottoporre a ratifica consiliare la presente deliberazione.

Infine, la Giunta, stante l'urgenza di provvedere, considerando l'approssimarsi della scadenza della rata di acconto IMU del 16 giugno 2020 e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti,

Con voti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dal Sindaco - presidente viene sottoscritto a norma di legge come segue:

IL SINDACO

F.to DOTT. GIUSEPPE FISCHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA MARIANUNZIA MARGHERITA

SI ATTESTA

❏ LA TRASMISSIONE

- Della presente deliberazione ai sigg.ri Capigruppo consiliari con nota n° 5.065 del 11/06/2020 (art. 125 D.Lgs. 267/2000)

❏ L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 11/06/2020 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

❏ LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 11/06/2020 al 26/06/2020.

Fragagnano, 11/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 11/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

DICHIARANTE

Cod. Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____
Cognome _____ Nome _____
Nato/a a _____ Il _____
Residente a _____ Via _____ n. _____
E-mail _____ Pec _____

PERSONA GIURIDICA

Cod. Fiscale/ P.IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Tel. _____
Denominazione/Ragione Sociale _____
Carica ricoperta dal dichiarante _____

In qualità di _____ (unico proprietario, comproprietario, erede, coerede, usufruttuario)
degli immobili siti in:

- Via _____ n° _____ Foglio _____ Num. _____ Sub _____ Cat. _____
- Via _____ n° _____ Foglio _____ Num. _____ Sub _____ Cat. _____
- Via _____ n° _____ Foglio _____ Num. _____ Sub _____ Cat. _____

Vista la deliberazione n. del..... di **DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ACCONTO IMU 2020 - DETERMINAZIONI**, l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019.

Pienamente consapevole di ciò che sto dichiarando nonché della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 ed a conoscenza del fatto che decado dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della/e dichiarazione/i non veritiere (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARO

- ☐ (PERSONA FISICA) di far parte di famiglia monoreddito ed essere in situazione di difficoltà economica (licenziamento, cassa integrazione) a causa della pandemia COVID-19;
- ☐ (PERSONA GIURIDICA) di essere in situazione di difficoltà economica causata dalla chiusura provvisoria dell'attività lavorativa imposta nel periodo dell'emergenza COVID-19;

Firma del denunciante _____

Si allega copia documento di identità

Informativa ex art.13 D.Lgs.196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Modalità di invio e sottoscrizione (Art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto (come individuato dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000). Istanze e dichiarazioni possono essere inviate anche per fax e via telematica.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 47	OGGETTO: Parere sulla proposta di Giunta Comunale n. 74 del 09/06/2020 avente ad oggetto: Differimento termini di versamento imposta municipale propria. Acconto IMU 2020. Determinazioni
Data 10.06.2020	

L'anno duemilaventi. il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 10.00, l'organo di revisione economico finanziaria in composizione monocratica esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale inerente il differimento dei termini di versamento dell'imposta municipale propria – Acconto IMU 2020.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta suindicata, con la quale si prevede di differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020, (acconto) ad esclusione degli immobili che rientrano nella categoria cat. D, per la quota di competenza statale, per tutti i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 da attestarsi su modello predisposto dall'Ente, al 30 settembre 2020;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, che la presente deliberazione non comporta alcuna variazione al bilancio, trattandosi di un mero differimento del versamento previsto entro l'anno di competenza

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, non vi sono rilievi di sorta,
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il differimento dei termini di versamento dell'imposta municipale propria, acconto IMU 2020.

La seduta si è conclusa alle ore 10.50
Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Mario Paradisi

